Anno 1871. Roma - Lunedì, 18 Dicembre **Num. 345.**

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza i Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato, in Roma centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro Avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta;

In Roma, via dei Lucchesi, n° 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 553 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al trattato d'amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Regno di Siam, conchiuso a Londra il 3 ottobre 1868, e le cui ratificazioni furono scambiate a Bangkok il 1° gennaio 1871, non che alla dichiarazione addizionale, firmata a Londra il 10 dicembre 1868, relativa all'interpretazione dell'articolo 9 del trattato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Firenze, addì 22 ottobre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Un trattato di amicizia e di commercio essendo stato conchiuso tra l'Italia ed il Siam, e dai rispettivi plenipotenziari sottoscritto a Londra addì tre di ottobre dell'anno mille ottocento sessantotto.

Trattato del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Supremo Re di Siam, animati dal desiderio di stringere relazioni di amicizia tra i due paesi, sono venuti nella determinazione di conchiudere un trattato solenne, ed hanno nominato loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il signor Carlo Alberto Maffei conte di Boglio, uffiziale del suo Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, cavaliere della Corona d'Italia, segretario di legazione di prima classe, suo incaricato d'affari presso Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda;

e Sua Maestà il Supremo Re di Siam,

Sir John Bowring, dottore in leggi, membro della Società Reale della Gran Bretagna, cavaliere baccelliere d'Inghilterra, commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e di varii altri Ordini, Phya Siamanu Kulkick Siamnitz Mahayasa, e fregiato delle Insegne dell'Elefante Bianco di Siam, ecc.;

I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e riconosciuti questi in debita forma, hanno stipulato quanto segue:

Art. 1. Vi sarà pace ed amicizia perpetua tra Sua Maestà il Re d'Italia e suoi successori e Sua Maestà il Re di Siam e suoi successori.

Ciascun suddito italiano che voglia andare sul territorio del Regno di Siam, riceverà da quel Governo protezione ed assistenza e sarà abilitato a risiedere in tutta l'estensione del Siam in assoluta e piena sicurezza ed esercitare atti di commercio, libero da oppressione e da ogni ingiuria da parte delle Autorità siamesi.

Così ciascun suddito siamese che andasse in Italia, avrà dal Governo italiano piena ed assoluta protezione uguale a quella concessa dal Governo Siamese ai sudditi italiani.

Art. 2. Per mantenere le buone relazioni tra i due Stati, Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re di Siam accordano reciprocamente che il primo possa accreditare un agente diplomatico presso il Governo di Sua Maestà il Re di Siam, e che questi possa accreditare un agente diplomatico presso il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia.

Art. 3. Sua Maestà il Re di Siam acconsente che l'agente diplomatico di Sua Maestà il Re d'Italia abbia residenza a Bangkok colla propria famiglia e colle persone di sua casa. Tale rappresentante godrà di tutti i privilegi ed immunità che gli competono secondo il diritto delle genti: avrà piena libertà di scegliere i proprii impiegati e le persone al suo servizio, mentre nè quelli, nè queste saranno molestati in modo alcuno, ma protetti a norma degli usi diplomatici ed internazionali.

Art. 4. Nessun impedimento potrà farsi ai movimenti del rappresentante di Sua Maestà il Re d'Italia o delle persone di suo seguito. Questo rappresentante potrà spedire o ricevere il proprio carteggio da qualsiasi punto del territorio siamese, e le sue lettere e i suoi effetti saranno inviolabili.

Egli tratterà gli affari coi Ministri di Sua Maestà il Re di Siam personalmente od in iscritto in termini di perfetta uguaglianza.

Art. 5. Sua Maestà il Re d'Italia concede gli stessi privilegi agli Agenti diplomatici siamesi accreditati presso la sua Corte.

Art. 6. Sua Maestà il Re d'Italia può nominare consoli nello Stato siamese, ed essi potranno risiedere nelle città o porti, ove Sua Maestà giudichi opportuno di collocarli nell'interesse del commercio italiano.

I consoli cureranno la precisa osservanza dei regolamenti, essi saranno trattati col dovuto rispetto dalle Autorità siamesi, e godranno di tutte le immunità e di tutti i privilegi concessi ai consoli delle nazioni più favorite.

Ove il Governo italiano non creda necessario collocare un console in taluno dei porti aperti, egli potrà incaricare il console di una potenza amica delle funzioni di agente consolare.

Tutte le Autorità consolari, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, dovranno ottenere il solito *exequatur* da Sua Maestà il Re di Siam.

Le stesse condizioni accordate da Sua Maestà siamese alle Autorità consolari di Sua Maestà il Re d'Italia in Siam, saranno accordate da Sua Maestà il Re d'Italia a quelle di Sua Maestà il Re di Siam in Italia.

Art. 7. Gli italiani che professano od insegnano la religione cristiana hanno diritto alla protezione delle Autorità siamesi, e nessuno di essi potrà essere molestato o perseguitato se adempia pacificamente il suo ufficio e non offenda le leggi.

Art. 8. I sudditi italiani che intendono risiedere in Siam dovranno essere registrati alla Legazione o al Consolato d'Italia. Essi non potranno imbarcarsi nè oltrepassare i limiti fissati da questo trattato per la loro residenza, senza un passaporto delle autorità siamesi chiesto per mezzo della Legazione o Consolato d'Italia, nè potranno abbandonare il Siam se le autorità siamesi proveranno alla Legazione o Consolato sopradetti che esistano legittimi ostacoli alla loro partenza dal territorio del Siam.

Ma alle condizioni di questo trattato, gli Italiani possono viaggiare in ogni parte dell'interno del Siam, così per diporto come per interessi commerciali, sempre che siano muniti di passaporti rilasciati dalla Legazione o Consolato italiano, e vidimati dalle autorità siamesi.

Art. 9. Qualunque disputa o controversia tra sudditi italiani e siamesi sarà definita dal rappresentante diplomatico o dai consoli unitamente ai funzionari di Siam. Le querele criminali saranno giudicate dalla Legazione o dai Consolati ove il delinquente sia italiano, e dalle autorità locali ove esso sia suddito siamese.

Ma la Legazione o i Consolati non s'ingeriranno in materie toccanti soltanto i sudditi siamesi, nè le autorità locali interverranno in questioni che si riferiscono puramente ai sudditi italiani.

Art. 10. Se dei siamesi al servizio di sudditi italiani offendessero le leggi del loro paese, oppure se qualche siamese delinquente trovasse rifugio presso un suddito italiano dimorante a Siam, essi saranno arrestati e, dietro la prova della loro colpabilità, saranno consegnati dalla Legazione o dai Consolati alle autorità locali. Similmente se un delinquente italiano si rifugiasse nel territorio del Siam, verrà preso e consegnato dalle autorità alla Legazione o ai Consolati italiani dietro loro domanda.

Art. 11. Ai sudditi italiani è permesso di esercitare il commercio in tutti i porti del Siam, ma la loro residenza permanente sarà ristretta a Bangkok ed a quegli altri luoghi che potranno venire aperti al domicilio dei sudditi della nazione più favorita, sotto l'autorità del governo siamese.

Gli Italiani residenti in Bangkok potranno prendere terreni in affitto e comperare o costrurre case, ma non potranno acquistare terre entro il raggio di duecento sen (non più di quattro miglia inglesi) dalle mura della città, finchè non abbiano dimorato al Siam per dieci anni, oppure non abbiano ottenuto speciale permesso dal governo siamese. Ma, salvo tale eccezione, i residenti italiani nel Siam potranno in qualunque tempo comprare e condurre in affitto case, terreni, o piantagioni dovunque situate entro la distanza di ventiquattro ore dalla città di Bangkok, da computarsi in ragione del cammino che fanno i battelli del paese.

Per ottenere il possesso di simili case o terreni, sarà necessario che i sudditi italiani ricorrano anzi tutto all'uffiziale pubblico siamese competente per mezzo della Legazione o di un Consolato: quando tanto la Legazione o il Consolato, come l'uffiziale siamese, si saranno assicurati della buona fede del ricorrente, lo assisteranno nel determinare in equa misura lo ammontare del prezzo di acquisto, indicheranno e fisseranno i confini dell'immobile e lo consegneranno all'acquirente italiano mediante pubblico istrumento. Allora egli e il suo stabile saranno posti sotto la protezione del governo del distretto e sotto quella delle autorità locali competenti.

Egli si uniformerà nelle materie ordinarie a qualunque ordine giusto da esso emanato, e sarà soggetto alle medesime imposte cui vanno sottoposti i sudditi siamesi. Ma se dopo tre anni dalla concessione la coltivazione od il miglioramento dei terreni concessi non avrà avuto principio, il governo siamese avrà il diritto di rientrare in possesso mediante restituzione del prezzo di acquisto.

Art. 12. Il governo siamese non imporrà restrizioni all'impiego dei sudditi siamesi presso italiani, sia come servi, sia in qualunque altra qualità; ma quando un suddito siamese appartenga o debba servizio a qualche padrone, potrà essere da questo reclamato, ed il governo siamese non riconoscerà il contratto fra un suddito italiano e qualunque siamese, se non sia fatto con saputa e consenso del padrone che ha diritto di disporre dei servizi della persona impegnata.

Art. 13. Le autorità siamesi non potranno in nessuna circostanza porre embargo sulle navi italiane, nè colpirle di requisizione per qualsiasi servizio pubblico o privato. Nel caso di furto o d'incendio le autorità locali prenderanno le misure opportune per ricuperare le proprietà rubate, per sopprimere il disordine e per arrestare i colpevoli, i quali saranno puniti secondo la legge.

Ma, se l'autorità locale non riuscirà ad impadronirsi dei colpevoli, tutto ciò che potrà domandarsi dal governo siamese sarà la punizione di detta autorità, conformemente alle leggi del Siam.

Art. 14. Ove una nave italiana nelle acque del Siam sia aggredita dai ladri o pirati, le autorità siamesi dovranno fare ogni sforzo per catturare e punire i detti ladri o pirati, e per ricuperare la proprietà rubata, la quale proprietà sarà consegnata alla Legazione o ai consoli per restituirla a chi di ragione. Ma se le autorità siamesi mancheranno di arrestare i colpevoli e ricuperare la proprietà rubata, tutto ciò che potrà chiedersi al governo siamese sarà la punizione di tali autorità, secondo le leggi del Siam, ma giammai d'indennizzare le persone derubate.

Art. 15. Se alcuna nave italiana naufragasse od incagliasse in una delle coste del Siam, oppure si rifugiasse in un porto degli Stati di Sua Maestà il Re di Siam, le autorità siamesi, tosto informate del caso, provvederanno per soccorrere e salvare quella nave. Le persone di bordo saranno trattate in modo amichevole, e riceveranno all'uopo i mezzi necessari per recarsi al più vicino ufficio consolare.

Art. 16. Le Alti Parti contraenti, riconoscendo i principii di diritto marittimo stabiliti dal Congresso di Parigi del 1856, restano d'accordo che verificandosi una guerra fra esse, le proprietà private, di qualunque specie, spettanti ai cittadini dell'una saranno rispettate dall'altra al pari delle proprietà dei neutrali. Ciò sarà osservato in terra, sul mare, in alto mare, nel mare territoriale ed in qualsivoglia altro luogo e qualunque sia la bandiera sotto la quale viaggiano i bastimenti e le merci, senza altre limitazioni che il caso di rottura di blocco ed il caso di contrabbando di guerra.

È però mantenuto il diritto d'impedire durante la guerra ogni commercio e comunicazione fra tutti od alcuni punti del littorale del proprio territorio alle navi mercantili sotto bandiera nemica, come pure di applicare ai trasgressori dell'interdizione le confische ed altre pene, purchè il divieto e la pena siano determinati da apposito manifesto, antecedentemente pubblicato.

Art. 17. Se il Siam si trovasse in guerra con altra nazione, tale circostanza non cagionerà verun impedimento al libero commercio dell'Italia col Siam o colla nazione nemica. Le navi italiane potranno sempre, tranne il caso di blocco effettivo, recarsi dai porti dell'una ai porti dell'altra nazione belligerante, farvi il consueto negozio, importare od esportare ogni specie di merci non proibite.

Art. 18. Nel caso che marinai o altri individui disertino da bordo dei legni da guerra o dei legni mercantili italiani, l'autorità siamese richiestane dalla Legazione, da uno dei Consolati, dai comandanti o dai capitani, curerà l'arresto immediato e la consegna di detti disertori a bordo delle rispettive navi.

Art. 19. Le navi da guerra italiane potranno entrare nel fiume Meinam e ancorarsi a Paknam, ma non potranno procedere oltre se non col consenso delle autorità siamesi, che dovrà accordarsi quando sia necessario che una nave vada nel bacino (dock) di raddobbo. Qualunque nave da guerra che porti a Siam un pubblico funzionario accreditato dal Governo italiano presso la Corte di Siam, avrà facoltà di risalire a Bangkok, ma non passerà i forti chiamati Pongpachamit e Pit-pachanuck, se non avrà il permesso dal Governo siamese. In mancanza però di una nave da guerra italiana, le autorità siamesi si obbligano di somministrare alla Legazione dei Consolati italiani una forza sufficiente per metterli in grado di far rispettare la loro autorità sopra i sudditi italiani e per mantenere la disciplina fra gli equipaggi.

Art. 20. La navigazione ed il traffico italiano saranno d'ora innanzi soggetti soltanto al pagamento dei diritti d'importazione e di esportazione sulle merci scaricate o caricate.

Sopra tutti gli oggetti d'importazione, i diritti saranno del 3 per cento pagabili a scelta dell'importatore o in generi o in moneta, calcolata sul valore mercantile o venale delle merci sul mercato. Si accorderà il rimborso intero del dazio sulle mercanzie invendute e riesportate. Se il negoziante italiano e gl'impiegati della dogana non fossero d'accordo sul valore da attribuirsi agli oggetti importati, tali controversie saranno deferite alla Legazione o ad uno dei Consolati italiani ed al funzionario siamese competente. Ciascuno di essi avrà il diritto d'invitare un numero eguale di negozianti come assessori, non maggiore di due per parte, affine di assisterli nell'emettere una equa decisione.

L'oppio potrà importarsi franco di dazio, ma si potrà vendere soltanto all'appaltatore dell'oppio e suoi rappresentanti: se non si potesse venire a verun accordo con loro per la vendita dell'oppio, questo sarà riesportato e nessun diritto potrà percepirsi per tale titolo.

Qualunque infrazione a questa regola renderà soggetto l'oppio a cattura e confisca.

Il governo siamese si riserba il diritto d'imporre quelle ordinanze o regolamenti rispetto alla importazione e lo spaccio di liquori spiritosi o qualunque articolo pericoloso o malsano, che possano essere richiesti da considerazioni di pubblica sanità e sicurezza. Polvere, armi da fuoco e munizioni di ogni specie possono solo essere importate per conto del governo, e nel caso siano portate a Siam, dovranno essere riesportate a meno che vengano acquistate dal governo.

Gli articoli d'esportazione dal tempo della produzione alla data del carico pagheranno una imposta unica, sia questa percetta sotto il nome di tassa interna, di diritto di transito o di diritto di esportazione. La tassa o diritto da pagarsi su ciascun articolo di produzione siamese, prima o contemporaneamente all'esportazione, è specificata nella tariffa unita al presente trattato, e resta inteso che le merci o prodotti i quali pagano qualunque specie di tassa nell'interno, saranno esenti da qualunque altro pagamento di diritti d'esportazione. I commercianti italiani saranno liberi di acquistare direttamente dal produttore gli articoli del loro commercio e di vendere direttamente le proprie merci a chi desiderano, e comperarle, senza l'intervento nell'uno e nell'altro caso di qualunque altra persona.

Ove esistessero articoli di esportazione non inclusi nella tariffa dei diritti, sui quali il governo siamese credesse conveniente d'imporre una tassa o diritto, sarà in potere di detto governo di prelevare tale tassa o diritto, purchè sia giusto e ragionevole.

Art. 21. Tutte le volte che vi sia minaccia di carestia di sale, riso o pesce, il governo siamese si riserva il diritto di proibire con pubblico editto l'esportazione di tali articoli.

Art. 22. I sudditi italiani avranno facoltà di costrurre navi nel Siam, dietro permesso delle autorità siamesi.

Art. 23. Le verghe d'oro e d'argento e gli oggetti per uso personale possono importarsi ed esportarsi franchi di dazio.

Art. 24. Il capitano di una nave italiana, il quale entro il termine di ventiquattro ore dall'arrivo vorrà partire senza aprire il boccaporto, non pagherà diritti di tonnellaggio; ma questo diritto sarà dovuto tosto che spirino le dette ventiquattro ore.

Art. 25. Il regolamento annesso al presente trattato sarà fatto eseguire dai consoli italiani mediante la cooperazione delle autorità siamesi; gli uni e le altre potranno accordarsi per introdurre ulteriori norme, che trovassero necessarie, al fine di dare effetto allo intento di questo trattato.

Tutte le multe e penali inflitte per infrazioni degli articoli e del regolamento del presente trattato, saranno pagate al Governo Siamese.

Art. 26. Il governo ed i sudditi italiani avranno libera ed uguale partecipazione in tutti i privilegi che fossero stati o siano per essere in seguito accordati dal Governo Siamese al governo o sudditi di qualunque altra nazione.

Art. 27. Se insorgerà tra il Governo Italiano ed il Siamese qualche questione che non possa essere sciolta per amichevoli negoziati e corrispondenze diplomatiche, tale questione sarà sottomessa all'arbitrato di una potenza neutrale ed amica, da scegliersi di comune accordo dalle Alte Parti contraenti, ed il risultato di simile arbitrato sarà accettato e riconosciuto da entrambi.

Art. 28. Dopo dieci anni dalla data della ratifica del presente trattato, su richiesta dell'uno e dell'altro Governo, e dietro denunzia di dodici mesi, data dall'una o dall'altra parte, le disposizioni in esso contenute potranno essere sottoposte a revisione. A tale uopo saranno nominati dei commissari da ambe le parti, e questi avranno facoltà d'inserirvi tutti quegli emendamenti che l'esperienza avrà provato desiderabili.

Art. 29. Il presente trattato è fatto in lingua italiana ed inglese, e resta stabilito che il testo inglese sarà accettato da ambe le Alte Parti contraenti, come la vera interpretazione del significato di questo trattato, non che di quello dei regolamenti e delle tariffe qui annessi.

Art. 30. Le ratifiche di questo trattato saranno scambiate a Firenze od a Bangkok, oppure a Londra, entro il termine di un anno dalla sua data.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente trattato, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto in Londra il terzo giorno di ottobre dell'anno mille ottocento sessantotto.

(*L. S.*) A. MAFFEI.
(*L. S.*) JOHN BOWRING.

REGOLAMENTO *a norma del quale il commercio italiano dev'essere condotto nel Siam.*

Regola 1ª.

Il padrone di ogni bastimento italiano che arrivi a Bangkok per causa di commercio, deve, o prima o dopo il suo ingresso nel fiume, come sarà trovato conveniente, riferire l'arrivo della sua nave alla dogana di Paknam insieme al numero dei marinai e dei cannoni, ed il porto di sua provenienza. Ancorando la nave a Paknam, egli consegnerà immediatamente agli ufficiali della dogana tutti i suoi cannoni e le munizioni, e un ufficiale di dogana sarà allora destinato alla custodia della nave e procederà con essa a Bangkok.

Regola 2ª.

Qualunque nave che oltrepassasse Paknam senza deporre i cannoni e le munizioni, conformemente alla regola prima, sarà rinviata a Paknam per soddisfare all'obbligo suo, e sarà multata di ottocento ticals per la disobbedienza. Dopo la consegna dei suoi cannoni e munizioni, le sarà fatto facoltà di ritornare a Bangkok a trafficare.

Regola 3ª.

Quando una nave italiana avrà gittato l'àncora, il padrone, a meno che non vi fosse di mezzo una domenica, si porterà dentro le ventiquattro ore al Consolato italiano ed ivi depositerà le sue carte di bordo, le polizze di carico, ecc., unitamente ad un sincero manifesto del suo carico d'importazione; e dietro denunzia del console di questi particolari alla dogana, sarà immediatamente rilasciato da questo il permesso di cominciare lo scarico.

L'omissione di tale rapporto o la presentazione di un falso manifesto farà incorrere il padrone in ogni volta ad una ammenda di quattrocento ticals, ma egli potrà correggere dentro le ventiquattro ore dalla consegna al console qualunque errore egli scorga nel suo manifesto senza incorrere nella suddetta pena.

Regola 4ª.

Qualunque nave italiana, la quale cominci a scaricare prima d'averne ottenuto il debito permesso, o che passi clandestinamente sì nel fiume che fuori, sarà soggetta all'ammenda di ottocento ticals ed alla confisca delle merci così scaricate o fatte passare.

Regola 5ª.

Subito che una nave italiana avrà scaricato le merci e completato il suo carico d'esportazione, pagati tutti i diritti e consegnato un sincero manifesto del suo carico d'esportazione al console italiano, le sarà accordata una bolletta di passaporto siamese, dietro richiesta del console, il quale, non essendovi impedimento alla di lei partenza, riconsegnerà al padrone le sue carte di bordo, ed autorizzerà il legno a partire. Un ufficiale di dogana accompagnerà la nave a Paknam, e questa nell'arrivare colà verrà visitata dagli ufficiali di dogana di quella stazione, e ne riceverà i cannoni e le munizioni anteriormente affidati alla loro custodia.

(*L. S.*) A. MAFFEI.
(*L. S.*) JOHN BOWRING.

Tariffa delle tasse interne e di esportazione da esigersi sopra articoli di commercio.

SEZIONE 1ª.

Gli articoli qui sotto menzionati saranno intieramente esenti dalla tassa interna e da altre tasse sulla produzione od il transito, e pagheranno il diritto di esportazione come segue:

	Tical	Salung	Fuang	Per picul
1 Avorio	10	0	0	»
2 Gommagutte	6	0	0	»
3 Corna di rinoceronte	50	0	0	»
4 Cardamone, superiore	14	0	0	»
5 Id. inferiore	6	0	0	»
6 Arselle disseccate	1	0	0	»
7 Penne di pelicano	2	2	0	»
8 Noce di Betel disseccata	1	0	0	»
9 Legno di Krachi	0	2	0	»
10 Pinne di pesce cane, bianche	6	0	0	»
11 Id. nere	3	0	0	»
12 Seme di lukkrabau	0	2	0	»
13 Code di pavone 10 ticals per cento	»	»	»	»
14 Ossa di bufalo e di vacca 8 hun	»	»	»	»
15 Pelli di rinoceronte	0	2	0	»
16 Ritagli di pelle	0	1	0	»
17 Tartaruga	1	0	0	»
18 Id. tenera	1	0	0	»
19 Beche de mer (lumaca di mare)	3	0	0	»
20 Kap'aw': pla (gozzi di pesce)	3	0	0	»
21 Nidi d'uccelli, brutti, 20 per cento	»	»	»	»
22 Piume d'uccello pescatore, 6 ticals per cento	»	»	»	»
23 Cutch (terra cattù)	0	2	0	»
24 Noce vomica	0	2	0	»
25 Seme di puntgarai	0	2	0	»
26 Benzoino	4	0	0	»
27 Corteccia di augrai	0	2	0	»
28 Legno di agilla	2	0	0	»
29 Pelle di torpiglia	3	0	0	»
30 Corna di cervo, vecchio	0	1	0	»
31 Id. teneri o giovani 10 per cento	»	»	»	»
32 Pelli di daino, fine, 8 ticals per cento	»	»	»	»
33 Id. comuni, 3 ticals per cento	»	»	»	»
34 Tendini di cervo	4	0	0	»
35 Pelli di bufalo e di vacca	1	0	0	»
36 Ossa di elefante	1	0	0	»
37 Ossa di tigre	5	0	0	»
38 Corna di bufalo	0	1	0	»
39 Pelli d'elefante	0	1	0	»
40 Pelli di tigre per caduna pelle	0	1	0	»
41 Pelli di armadillo	4	0	0	»
42 Sticklac	1	1	0	»
43 Canape	1	2	0	»
44 Pesce disseccato plaheng	1	2	0	»
45 Id. plasalit	1	0	0	»
46 Legno di tintura (sapan)	0	2	0	»
47 Carne salata	2	0	0	»
48 Corteccia di rizofora	0	1	0	»
49 Legno di rosa	0	2	0	»
50 Ebano	1	0	0	»
51 Riso per Koyan	4	0	0	»

SEZIONE 2ª.

Gli oggetti qui sotto menzionati essendo soggetti alle tasse interne o di trasporto ivi specificate, e che non verranno accresciute, saranno esenti da diritti d'esportazione.

	Tical	Salung	Fuang	Per picul
52 Zucchero, bianco	0	2	0	»
53 Id. rosso	0	1	0	»

54 Cotone gregio o non gregio, 10 per cento . . . . . . » » » »
55 Pepe . . . . 1 0 0 »
56 Pesce salato, platu, 1 tical per diecimila . . . . » » » »
57 Fagiuoli e ceci . . . . Un dodicesimo
58 Squille (gamberi di mare) disseccate . . . . Un dodicesimo
59 Seme di sesamo . . . . Un dodicesimo
60 Seta cruda . . . . Un dodicesimo
61 Cera di api . . . . Un quindicesimo
62 Sego . . . . 1 0 0 »
63 Sale, per kogan . . . . 6 0 0 »
64 Tabacco, per 1000 pacchi . 1 2 0 »

SEZIONE 3ª.

Tutti i generi o prodotti non enumerati in questa tariffa saranno esenti da diritti di esportazione, e saranno soltanto soggetti ad una tassa interna o di trasporto non maggiore del diritto presentemente pagato.

(*L. S.*) A. MAFFEI.
(*L. S.*) JOHN BOWRING.

Noi, avendo veduto ed esaminato il qui sovrascritto trattato, seguito da un regolamento e dalle relative tariffe, ed approvandolo in ogni e singola sua parte, lo abbiamo accettato, ratificato e confermato, come per le presenti lo accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e farlo inviolabilmente osservare.

In fede del che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il grande sigillo delle Nostre armi.

Dato a Firenze addì ventisei del mese di aprile, l'anno del Signore mille ottocento sessantanove, vigesimoprimo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
L. F. MENABREA.

DICHIARAZIONE.

Per evitare ogni dubbiosa interpretazione dell'articolo IX del trattato di amicizia e commercio, conchiuso in Londra il 3 ottobre 1868 tra il Regno d'Italia e il Regno di Siam, e per porre d'accordo le disposizioni contenute in detto articolo colle norme di competenza stabilite dalla legge consolare italiana del 26 gennaio 1866, agli articoli 112, 113 e 114, i sottoscritti Plenipotenziari per la conclusione del trattato dichiarano che la clausola dell'articolo IX, così concepita: « Le querele criminali saranno giudicate dalla Legazione o dai Consolati ove il delinquente sia italiano, o dalle autorità locali ove esso sia suddito siamese, » dovrà interpretarsi come se fosse espressa nei termini seguenti: « Le querele criminali saranno giudicate dai consoli o dalle autorità competenti, secondo la legislazione italiana, ove il delinquente sia italiano, o dalle autorità locali ove esso sia suddito siamese. »

In fede di che i sottoscritti hanno firmato in doppio originale la presente dichiarazione, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto in Londra il decimo giorno di dicembre dell'anno mille ottocento sessantotto.

(*L. S.*) A. MAFFEI.
(*L. S.*) JOHN BOWRING.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE.

Avviso.

Approssimandosi l'epoca in cui vengono spedite in grandissima quantità per mezzo della posta le carte di visita, si rammenta che le medesime per aver corso colla francatura di centesimi 2 debbono:

Essere poste *sotto fascia*, oppure entro *buste aperte*. Le carte di visita spedite in buste chiuse, anche se queste abbiano gli angoli tagliati, non sono ammesse a godere della francatura di favore;

Non avere alcuno scritto o segno a mano. È però fatta eccezione per le carte di visita scritte interamente a mano, quando lo scritto si limiti al solo nome e cognome, titoli e qualità, come sono appunto le carte di visita stampate.

Si rammenta inoltre che tutte indistintamente le carte di visita dirette all'estero debbono essere poste *sotto fascia*.

Firenze 14 dicembre 1871.

Il Direttore Generale
G. BARBAVARA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2ª *pubblicazione*).

Dovendosi eseguire il cambio per unificazione e la contemporanea traslazione in via di rettifica della rendita di scudi 73 26, 3/10 del consolidato romano 5 per 0[0, resultante dal certificato num. 35462, e dal numero di registro 13221 erroneamente intestato al Sacro Militare Ordine Gerosolimitano, trasportandone l'intestazione al nome della Commenda di Santa Croce e San Cassiano in Perugia del Sacro Militare Ordine suddetto cui spetta la rendita stessa;

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, quando non sieno intervenute opposizioni, si procederà senz'altro alla chiesta traslazione in via di rettifica.

Firenze, 25 novembre 1871.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3ª *pubblicazione*.)

Si è chiesto il tramutamento in cartelle al portatore di una rendita iscritta al consolidato 5 per cento presso la cessata Direzione di Torino al n. 107866, di lire 60, a favore di *Fardella* Andrea fu Isidoro, minore sotto la legittima amministrazione di sua madre Anna Gelli moglie in seconde nozze di Angelo Bartoli, domiciliato in Carrara, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di *Jardella* Andrea fu Isidoro, minore sotto la legittima amministrazione di sua madre Anna Gelli, moglie in seconde nozze di Angelo Bartoli.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, sarà eseguito il chiesto tramutamento.

Firenze, li 28 ottobre 1871.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica della intestazione di una rendita iscritta al n. 34928 dei registri di questa Direzione Generale consolidato 5 per 0[0 per lire annue 425, al nome di *Corvi Giuseppa*, nubile, fu Antonio, allegandosi l'identità della persona della medesima con quella di *Corvi Giuseppe* fu Antonio.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 15 novembre 1871.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Situazione del cambio delle cartelle del consolidato 5 p. 0[0 al 15 dicembre 1871.

	Numero delle cartelle	*Rendita delle cartelle*
Cartelle vigenti al 1° giugno 1871	1,587,786	163,073,490
Cartelle non ancora presentate al cambio	626,497	66,978,935
Cartelle presentate al cambio a tutto novembre 1871	865,102	86,614,160
Cartelle presentate al cambio nella 1ª quindicina di dicembre 1871	96,187	9,480,395
	961,289	96,094,555
Cartelle verificate ed ammesse al cambio	948,655	94,476,600
Cartelle in corso di cambio	12,634	1,617,955

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Avviso di concorso a tre posti d'ispettore telegrafico.

In conformità del R. decreto del 1° ottobre prossimo passato, n° 502, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 stesso mese, n° 303, e del successivo decreto ministeriale del 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre, n° 321, è aperto un concorso a tre posti d'ispettore telegrafico, con lo stipendio di lire tremila annuali.

Le domande per l'ammissione al concorso dovranno essere presentate non più tardi del 1° febbraio 1872 alla Direzione Generale dei telegrafi su carta bollata da una lira.

Le condizioni di ammissione sono le seguenti:

a) Cittadinanza italiana per nascita o per naturalizzazione, da farsi constare mediante certificato del sindaco del luogo ove il postulante è domiciliato.

b) Età non superiore agli anni 30, da farsi constare mediante regolare estratto dell'atto di nascita. Se l'aspirante è un ingegnere del Genio civile od un impiegato telegrafico di carriera, il limite massimo di età è esteso sino agli anni 40.

c) Inscrizione nella seconda categoria di leva, tranne il caso che l'aspirante sia svincolato da ogni obbligo militare, il che dovrà risultare da un certificato rilasciato dall'autorità competente. Per gli ingegneri del Genio civile e gli impiegati telegrafici basterà un certificato rilasciato dalla rispettiva Amministrazione.

d) Patente d'ingegnere, rilasciata da una scuola d'applicazione per gli ingegneri o da un Istituto tecnico superiore del Regno.

e) Conoscenza della lingua francese da comprovarsi mediante un certificato rilasciato da un istituto di pubblico insegnamento o da un professore patentato;

f) Buona condotta da comprovarsi mediante certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale avente giurisdizione sul luogo di nascita.

Tutti i predetti documenti dovranno corredare la domanda di ammissione al concorso.

Le domande che non fossero trovate regolari saranno respinte.

I candidati subiranno un esame in iscritto sulle seguenti materie:

Lingua francese, un tema;
Geografia, id.;
Fisica, id.;
Chimica, id.;
Telegrafia, due temi;
Matematica, cioè algebra, geometria analitica e descrittiva, trigonometria, analisi superiore, due temi;
Geodesia, un tema;
Meccanica, id.;
Disegno, id.

L'esperimento avrà luogo presso la Direzione Generale dei telegrafi nei primi giorni del mese di marzo 1872.

L'esame sarà diviso in sei sedute, una per giorno, cioè: prima seduta, lingua francese e geografia; seconda seduta, fisica e chimica; terza seduta, telegrafia; quarta seduta, matematiche pure; quinta seduta, meccanica e geodesia; sesta seduta, disegno.

Ciascuna seduta comincerà alle 9 antimeridiane, e non potrà protrarsi oltre le 5 pomeridiane.

I temi saranno identici per tutti i candidati.

La Commissione di esame sarà nominata da S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici e composta di un presidente e di quattro membri, due dei quali scelti fra gli ispettori capi dei telegrafi, e due fra gl'insegnanti in stabilimenti d'istruzione superiore.

Avrà un segretario pure nominato dal Ministro.

A parità di merito, sarà data la preferenza: 1° agli ingegneri del Genio civile; 2° agli impiegati telegrafici di carriera.

Altra ragione di preferenza fra i candidati della stessa categoria sarà la conoscenza di lingue straniere e segnatamente della tedesca e della inglese, oltre la francese che è d'obbligo, come al comma *e)*.

Essa sarà dimostrata dal candidato nella prima seduta, traducendo nelle sopraindicate lingue le prime cento parole del lavoro sul tema di lingua francese.

Saranno pure preferiti, a parità delle altre condizioni, quelli fra gli esaminati che avessero date prove di speciali studi in materia scientifica, mediante qualche pregiata pubblicazione da unirsi agli altri documenti che dovranno corredare la istanza per l'ammissione al concorso.

I tre candidati che risulteranno preferiti dovranno fare un anno di tirocinio pratico nel Regno, ed un anno d'istruzione complementare all'estero, il primo gratuito, il secondo a spese dell'Amministrazione.

Dopo di che, e previo un esperimento comprovante che abbiano acquistato le cognizioni volute, saranno nominati ispettori di terza classe con annue lire 3000.

Per gli avanzamenti nella carriera si osserveranno le norme comuni agli altri ispettori.

Durante i periodi del tirocinio pratico e dell'istruzione complementare, gl'impiegati governativi concorrenti ai posti d'ispettore telegrafico conserveranno lo stipendio di cui si trovassero provvisti all'atto del concorso.

Firenze, dalla Direzione Generale dei telegrafi.
Addì 25 novembre 1871.

Il Direttore Generale: E. D'AMICO.

PARTE NON UFFICIALE

VARIETÀ

Comunicazioni sulla seconda spedizione germanica al polo boreale.

(V. n. 333)

Dalla Groenlandia meridionale, per esempio, il dottore Petermann cita a testimonianza la seguente notizia ricevuta da Friedrichsthal, sotto la data del 15 agosto: « Or fa qualche settimana, noi siamo stati visitati dai pagani, che abitano tuttavia lungi di qui, sulla costa orientale; ma non mostrarono alcuna voglia di rimanervi e tutti vollero ritornare indietro. » (Calwer, *Giornale della Missione*, giugno 1869). In altri fogli più recenti, cioè del 1871, si parla di Esquimesi che abitano nella costa orientale della Groenlandia.

I nostri viaggiatori, come già fu detto, non si sono imbattuti in nessun uomo vivente; trovarono, invece, le traccie di precedente esistenza umana; trovarono, cioè, abitazioni invernali ed estive, tumuli, le quali cose furono con molta diligenza osservate. Anche la colonia, presso la quale Clavering, nell'anno 1823, ebbe ancora comunicazione con dodici uomini, fu del tutto, già da venti anni almeno, disertata.

Ma lasciarono traccie, intorno alle quali ora il dottor Pansch ha in questi ultimi tempi trattato ampiamente, e in guisa che nella sua relazione si trovano ammaestramenti preziosi sulla storia e civiltà di quei popoli primitivi. Benchè vi si tratti di cose, già in parte note, tuttavia acquistano maggior valore quando si rifletta che quelle tribù o colonie della Groenlandia orientale non erano in comunicazione alcuna con quelle analoghe degli Esquimesi; imperocchè fu immensamente malagevole ogni comunicazione colla costa occidentale attraverso alla regione interna alpestre, come pure col mezzodì, lungo la costa orientale eternamente coperta di ghiacci.

Per quello che spetta alle capanne iemali, se ne sono trovate sedici in sette luoghi diversi, capaci, in media, di sei individui, la qual cosa darebbe un totale di 100 uomini.

Quasi su tutti i punti della costa si trovarono aggregamenti di capanne estive, si immediatamente prossime a quelle iemali, come anche lontano da esse. Le medesime distinguonsi pei così detti anelli delle tende, composti di pietre ivi collocate per tener fermi i lembi delle tende.

Negli angoli delle capanne invernali trovaronsi talvolta i così detti *Kudluk* o lucerne nella loro forma primitiva, consistente in una pietra leggermente incavata dalla natura stessa, la quale pietra era ancora fortemente annerita. Scavando i ruderi (terra e pietre), che talora coprivano il suolo per una spessezza da un mezzo piede a un piede e mezzo, vennero trovate parecchie suppellettili, o frammenti di quelle, oltre ad una quantità di pezzi di legno, di ossa, ecc., avanzi o ritagli di lavoro. Nelle adiacenze delle abitazioni, soprattutto iemali, si erano, per ragioni facili a capirsi, formati cespi di verdura talvolta anche rigogliosi, adorna di varii e bei fiori.

Più che nelle abitazioni, si ebbe copioso bottino nei tumuli, i quali erano assai numerosi, per lo più sparsi qua e là, e lontani dai luoghi abitati. Quasi tutti i tumuli poterono essere esplorati. Si presero dodici cranii e molte ossa di scheletri. Quanto ad armi e arnesi domestici, assai di rado se ne trovarono nei sepolcri, benchè, siccome fatti d'avorio, avrebbero dovuto essere facilmente conservati. All'opposto, entro la tomba di un bambino venne scoperta una figura umana, grossolanamente scolpita in legno; e dentro un'altra fossa, nascosta tra le pietre, furono trovati gli avanzi di un cassettino di legno, finamente lavorato, lungo nove pollici e quattro linee, alto due pollici e mezzo.

Tutti gli oggetti trovati, ad eccezione di un pezzo di ferro della lunghezza d'un pollice, ed incastonato in un'asticiuola di legno, erano scolpiti in legno, corno, osso, avorio (dente di cavallo marino o di narvale) o pietra. Erano lavorate in legno (oltre ad un bel bicchiere, due remi di Kajak, parecchi manichi e impugnature di pugnali), due figure di animali, grossolanamente scolpite; ma soprattutto è da ricordarsi una slitta, di quelle tirate dai cani, la quale era posta sulla riva, e le cui parti erano perfettamente conservate. Punto non si videro oggetti di silice (ciò che, del resto, avviene molto di rado), ma bensì delle lancie e coltelli d'ardesia, non meno che frammenti di vasi, composti di una certa ardesia cristallina più molle.

Tutto ciò che fu trovato in fatto di utensili e armi, i nostri viaggiatori portarono seco; e si portarono con sè pure le ossa di cranio e di scheletro. Tutti questi oggetti sono ora posseduti dalla Società istituita in Brema per la seconda spedizione germanica al polo artico. Nell'*Allgemeine Zeitung* d'Augusta troviamo espresso il voto che la suddetta Società renda quegli oggetti proprietà della nazione, perchè col concorso di tutta la nazione furono acquistati, e perciò li depositi nel Museo centrale etnografico di Lipsia, recentemente fondato, e che, non altrimenti dal Museo germanico di Norimberga, deve essere riguardato come un Istituto nazionale, che abbia per oggetto di tenere ordinatamente raccolto e classificato tutto ciò che appartiene alla storia naturale e all'antropologia.

Chiuderemo questa esposizione colle osservazioni del dottore Augusto Petermann relativamente alla recentissima scoperta di un mar polare aperto, fatta dai signori Payer e Weyprecht nel mese di settembre del 1871.

« È noto, scrive il dottor Petermann, che l'attuale esplorazione polare venne determinata anzitutto dal progetto di una nuova spedizione inglese, suggerito dal capitano Osborn, or faranno circa sette anni. Quella spedizione doveva essere diretta ad esplorare la regione centrale artica, e la sua meta era l'arrivare al polo boreale.

« Il piano era di percorrere la baja di Baffin attraverso allo Smith-Sund, e fu approvato, anzi caldamente applaudito, dagli uomini di mare, dalle Società scientifiche e dalle autorità inglesi, talmente che vi era ogni ragione di credere che il governo britannico avrebbe allestito una spedizione scientifica.

« Ma, dopo che io ebbi presentato alle autorità britanniche le mie vedute e il mio progetto, con cui veniva da me raccomandato il mare europeo del Nord, tra la Groelandia Orientale e Nuova Zembla, come base di una tale spedizione, il piano di Osborn (dopo profonde discussioni, che in quattro sedute della R. Società Geografica di Londra esaurirono questo tema, a cui presero parte gli uomini più autorevoli) fu respinto, e venne pienamente approvato il mio progetto.

« Or bene, le discussioni che per ben 7 anni si fecero in Inghilterra furono di sprone alla straordinaria generosità e al sentimento nazionale e scientifico della nazione germanica per allestire due spedizioni scientifiche al polo artico, le quali furono poste sotto il comando del capitano Koldewey.

« E inoltre, si aggiunsero in pari tempo le ampie investigazioni del dottore Dorst, del dottor Bessels e del conte Zeil, investigazioni eseguite giusta la direzione da me raccomandata e compensate da importanti risultati; e di più anche le pescagioni del mar Glaciale presero un notevole slancio, talmente che i pescatori norvegi conseguirono un prodotto che loro in più luoghi fruttò un dividendo del 57 per cento; e frattanto fecero osservazioni e scoperte scientifiche preziose.

« Il capitano Koldewey ha poc'anzi asserito pubblicamente (*Hansa*, 1871, n. 10) che, riguardo ad una spedizione polare artica, egli era del parere di Osborn, e che, a suo avviso, la via di Smith Sund era la migliore. Ma io credo, che il capitano Koldewey non otterrebbe da alcuno il danaro necessario per una spedizione tedesca da eseguirsi conformemente a un piano inglese, rigettato dagli stessi Inglesi, e per cui gli converrebbe allestire due vapori, e approvigionarli almeno per tre anni.

« Già fino dal tempo della seconda spedizione tedesca al polo boreale, per diversità di opinioni erano nate tra Koldewey e me gravissime divergenze, e queste sono presentemente maggiori di prima, essendo Koldewey, come già ho detto, passato nel campo inglese di Osborn, e avendo egli, per quanto spetta a tutta la metà orientale del mare nordico europeo, emessa la seguente asserzione, contraria affatto alla scienza e all'esperienza d'un uomo di mare. Ecco le parole del capitano Koldewey: « Voler avanzarsi al polo boreale a bordo di una nave tra lo Spitzberg e la Nuova Zembla è, a mio avviso, un'impresa fallita, e aderirei a una spedizione fatta a questo fine sol quando il dottor Petermann eseguisse questo viaggio personalmente. » Questa sua opinione egli non convalida con argomento alcuno, come se il capitano Koldewey fosse dispensato dal suffragare con prove le sue asserzioni.

« Ma quanto poco sia l'opinione di Koldewey approvata dagli altri uomini di mare e scienziati almeno altrettanto esperimentati e dotti, lo dimostra il fatto che, mentre il capitano Koldewey emetteva la sua opinione nel mese di maggio, già nel giugno successivo partiva una spedizione, diretta appunto a esplorare quel mare, che il capitano Koldewey non avrebbe voluto visitare se non in compagnia di me stesso; e di più, con questa spedizione partì il proprio di lui compagno, l'egregio e distinto primo luogotenente austriaco Giulio Payer, insieme col bravo e dotto luogotenente della marina austriaca Weyprecht, nativo della piccola città di König, nell'Odenwald (Granducato di Baden).

« Rimpetto al recente viaggio diretto da Koldewey, non si sarebbe dovuto disconoscere lo squisito senso scientifico degli uomini di questa ultima spedizione, quand'anche fosse riuscita a men felice esito, imperocchè questa era di scarsissimi mezzi provveduta, ed era partita a bordo di un piccolo vascello norvegio noleggiato, mentre Koldewey disponeva di due navi magnifiche e ricche di copiose provvigioni (*warhaft opulent und luxurios*). Ciò non di meno, egli, col suo vapore, e nel corso di *due* estati, si avanzò soltanto fino a 75° 31' di latitudine boreale (solo un terzo di grado più in là dal luogo dove era penetrato Clavering, or fanno già quarantotto anni) e, su slitte, fino a 77° 1', mentre Payer e Weyprecht, a bordo di una piccola nave a vela su per quel mare formidabile, durante una sola estate, veleggiarono fino a 79° di latitudine boreale.

« Il telegramma, che annunziava il ritorno di Payer e Weyprecht a Tromsoe, diceva letteralmente: « Settembre, mare aperto, percorso dal 42° fino al 60° di longitudine orientale da Greenwich, e oltre al 78° latitudine settentrionale; maggior latitudine, 79° Nord, su 43° di longitudine orientale; qui, verso tramontana, condizioni del ghiaccio favorevolissime; probabile comunicazioni colla Polynia verso tramontana; probabilmente strada favorevolissima pel polo artico. »

« L'ultima parte di questo telegramma è oscura; io ho ragione di credere, che la terra Re Carlo, scoperta dal conte Zeil più a mezzodì, arrivi fino a 77° 12' di latitudine settentrionale. Il conte Zeit ed il signor Heuglin, per questa loro scoperta e pei loro lavori hanno meritato le dimostrazioni della massima riconoscenza dalla R. Società Geografica di Londra e dal suo presidente, sir Raderick Murchison.

« Il viaggio e la scoperta di Payer e Weyprecht somministrano la prova della erroneità delle opinioni e asserzioni emesse dal capitano Koldewey, e del merito che, di fronte a siffatti errori, si deve attribuire alla costanza, al puro zelo scientifico, al coraggio ed alla scientifica conquista di Payer e Weyprecht.

« A ciò si aggiunge che tutte le notizie precedentemente pervenute dal mar boreale europeo non avevano fatto altro che parlare di condizioni straordinariamente difficili rispetto ai ghiacci e alla temperatura. È da credersi che Payer e Weyprecht abbiano avuto a navigare attraverso a una cinta di ghiaccio galleggiante, prima di essere arrivati a quel mar polare aperto per una estensione di dodici gradi di longitudine; e che perciò dessi hanno moralmente e materialmente rotto quella barriera artica di ghiaccio tanto paventata dagli altri uomini di mare, non altrimenti da quanto fecero ripetutamente Rosz e Wedel al polo artico.

« Nella recente mia carta del *gulfstream*, pubblicata nel fascicolo di giugno 1871, io ho disegnato la corrente del golfo fin verso 79° di latitudine nord, a levante dello Spitzberg, secondo le osservazioni fatte da Bessel nel 1869; ivi il termometro Réaumur segna ancora 4°, e oltre, sulla superficie del mare; temperatura elevata, e quale non fu mai osservata altrove ad uguale latitudine, così dell'emisfero settentrionale come del meridionale. Il nome *Golfstrom* (corrente del golfo), e la freccia segnata sulla carta (V. *Geographische Mittheilungen*, giugno 1870, tav. 12), indicano esattamente, a 79° di latitudine nord 43° di longitudine orientale, dal meridiano di Greenwich, il luogo, che il valente e dotto ufficiale di marina Weyprecht indicò nel suo telegramma come quello in cui lo stato del ghiaccio è il più favorevole verso tramontana, come quello della probabile comunicazione colla Polinia verso levante, e come la strada probabilmente più propizia verso il polo artico. »

Il dottor Petermann conchiude queste ultime osservazioni con dire che ha ricevute ancora altre preziose relazioni, ed anzi un diario completo relativamente ad altre spedizioni polari di quest'anno, relazioni, che egli pubblicherà, insieme con una carta importante, nel prossimo numero delle *Geographische Mittheilungen*.

E noi saremo solleciti a tenerne ragguagliati i nostri lettori.

NOTIZIE VARIE

Dal sindaco di Roma fu pubblicata la seguente notificazione sui pesi e sulle misure:

« Con R. decreto del 13 ottobre 1870 fu estesa a Roma e alla sua provincia la legge sui pesi e sulle misure del 28 luglio 1861, col relativo regolamento.

« Benchè quella legge dovesse aver effetto al 1° gennaio 1871, e per conseguenza tutti gli spacciatori avessero obbligo di provvedersi per detto termine delle nuove misure e dei pesi, secondo il sistema metrico decimale, tuttavia ne fu tollerata sinora l'inosservanza, attesochè non si avea in pronto un ragguaglio ufficiale fra le vecchie e nuove misure, che servisse di guida e di norma nelle contrattazioni.

« Ora, peraltro, essendosi compilato tale ragguaglio ufficiale, e restando esso alla disposizione di tutti, in esecuzione della citata legge e regolamento,

« Il sindaco notifica:

« 1. Al 1° gennaio 1872 tutti gli spacciatori o rivenditori di qualunque genere, della città e dell'Agro romano, che non se ne fossero provveduti, dovranno essere forniti dei pesi e delle misure, secondo il sistema metrico-decimale, e in consonanza della citata legge e regolamento, e cogli stessi pesi e misure, effettuare le vendite o altre contrattazioni.

« 2. Tutti i detti spacciatori dovranno tenere affissi, ed in evidenza: 1° il ragguaglio ufficiale fra i pesi e le misure dell'antico, e quelli del nuovo sistema; ragguagli che potranno procurarsi presso l'ufficio municipale di annona ed industria; 2° un cartello indicante i prezzi dei loro generi ragguagliati alle nuove misure.

« 3. Gli spacciatori di carbone potranno venderlo tanto a peso che a misura, a richiesta del compratore. Nel primo caso il prezzo dovrà essere ragguagliato a quintale, nel secondo ad ettolitro.

« 4. I contravventori alle disposizioni presenti e a tutte le altre comprese nelle leggi e regolamenti governativi e comunali, incorreranno nelle penali dalle stesse leggi e regolamenti comminate.

« Dal Campidoglio, il 16 dicembre 1871. »

— Nel periodo della settimana corsa tra il 4 e il 10 corrente, la rassegna statistica del comune di Roma reca le seguenti cifre:

Nascite 162, morti 226, matrimoni 17: fra le cause più numerose dei decessi stanno il vaiuolo 31, meningite 22, apoplessia 16, gastro-enterite 20, eclampsia 18.

Occorre avvertire che in questa statistica sono compresi la popolazione fluttuante ed i lavoratori della campagna romana.

La temperatura media fu di 3, 1; la minima di 0, 2.

— L'Associazione Accademica dei notai italiani ha costituito il Comitato promotore, composto dei signori:

1° Gradassi Tommaso, *presidente;*
2° Sciarretta Gennaro, *vicepresidente;*
3° Venuti Alessandro, *segretario;*
4° Bacchetti cav. Filippo;
5° Bobbio cav. Costantino;
6° Frattocchi Pietro;
7° Ceccolini Erasmo.

Fu quindi approvato lo statuto fondamentale di detta Associazione la quale avrà per iscopo il maggiore sviluppamento scientifico-morale del ceto notarile.

L'Associazione si divide in tante sezioni, per quante sono le provincie notarili.

Avrà tre categorie di socii, cioè, i socii ordinarii che saranno i notai esercenti, socii onorarii, che potranno essere nominati soltanto tra i giureconsulti di nome chiarissimo del Regno e stranieri, e socii corrispondenti, tra insigni notai stranieri.

Appena raggiunto il numero di 300 socii, l'Associazione s'intenderà costituita.

Ciascuna sezione formerà il proprio regolamento.

La *Gazzetta dei notai* che si pubblica in Napoli dal signor Sciarretta, riporterà tutti gli atti dell'Associazione, della quale è rimasta dichiarata unico organo di pubblicità.

— L'*Osservatore Triestino* ha ricevuto dalla Presidenza della Commissione dell'Esposizione mondiale il programma speciale dell'Esposizione addizionale num. 1 e 2. *Oggetti per servire alla storia dei mestieri e delle invenzioni.*

Il foglio triestino estrae quanto segue dal documento indicato:

« Dovrebbe considerarsi come cómpito d'una Esposizione mondiale, non solo di far valere quanto ci offre il presente, ma di rendere giustizia anche ai tempi più remoti, e rammentare almeno quegli uomini ai cui sforzi andiamo debitori di quanto possiamo oggi fare. Le Esposizioni mondiali, che sono per sè stesse una forma che dimostra la comunione degl'interessi di tutti i popoli, devono accogliere in sè quanto possa esprimere la solidarietà dell'umanità. Ed è appunto sul terreno delle invenzioni e dei mestieri che tale solidarietà può venire meglio in luce.

« Fu appunto tale pensiero che fece dapprima sorgere l'idea di questa Esposizione addizionale, insieme poi ad altre considerazioni.

« Una principale fu il desiderio di far valere il merito acquistatosi da scienziati e da artisti nel rendere produttive le materie greggie ed ausiliarie, ed aumentando d'altro lato l'utilizzazione delle forze lavoratrici, migliorando l'esercizio, e creando un'amministrazione meglio rispondente allo scopo. Tutto ciò contribuì ad arricchire il patrimonio nazionale, e merita quindi di richiamare alla memoria dei presenti questi utili fatti.

« 1. L'Esposizione addizionale deve contenere quindi oggetti per la storia dei mestieri e delle invenzioni.

« 2. Quanto all'epoca a cui può rimontare tale Esposizione si è quella dell'invenzione delle macchine a vapore, come punto di partenza, cioè da circa un secolo.

« 3 La disposizione locale degli oggetti da collocarsi in quest'Esposizione addizionale deve corrispondere al sistema di classificazione generale.

« 4. I singoli numeri dell'Esposizione verranno formati entro ognuno dei gruppi del sistema generale di classificazione:

« *a*) Da macchine, istrumenti od apparecchi, in natura, in modello, o in disegno e descrizione dei modi di procedere che facciano conoscere il progressivo miglioramento o perfezionamento dei mezzi o delle forme di lavoro;

« *b*) Da prodotti industriali che facciano conoscere l'influenza su questa esercitata;

« *c*) Mediante indicazioni in iscritto delle prestazioni di singoli individui colla migliore economia, coll'introduzione del più opportuno sistema di lavoro ecc.

« *d*). Colla presentazione, in natura, od in campioni, di materie greggie od ausiliari che furono impiegate nel corso d'un secolo, per lo innanzi sconosciute.

« 5. Gli oggetti che spettano ad ogni numero saranno accompagnati da spiegazioni, che indichino il nome e un compendio della vita di coloro che si resero meritevoli in uno, o l'altro dei quattro modi suaccennati. »

DIARIO

Nella Camera dei deputati del Regno di Prussia, la discussione generale del bilancio è stata chiusa nella tornata del 12 dicembre. Gli oratori, che hanno successivamente presa la parola, passarono in rassegna tutte le riforme possibili, soprattutto per quanto spetta alla riforma del sistema tributario e alla soppressione di alcune imposte onerose e, nel tempo stesso, poco produttive. Rispondendo alle osservazioni dei deputati, il ministro delle finanze si mostrò disposto a promuovere tutte le riforme compatibili collo stato del tesoro, invitando la Camera a non pretendere ora quelle che compatibili non sono presentemente, ma che potrebbero più tardi effettuarsi. Ricordò la notevole diminuzione dell'imposta sul sale, e l'imposta sui giornali, la quale, soggiunse il ministro, non durerà sempre. La Camera passò quindi immediatamente a deliberare sugli articoli del bilancio.

È noto che il Consiglio federale germanico ha rigettato la proposta Lasker, già approvata dal Reichstag, e relativa ad introdurre una legislazione civile uniforme in tutti gli Stati della Confederazione. Il ministro del Würtemberg, signor Mittnacht, che, nella sua qualità di plenipotenziario nel Consiglio federale, avea votato contro la mozione Lasker, notificò questa deliberazione del Consiglio alla Camera dei deputati di Stoccarda. I voti motivati della maggioranza e della minoranza verranno stampati e distribuiti alla Camera. Il ministro würtemberghese dichiarò, nel seno del Consiglio federale, che egli non respingeva assolutamente una certa estensione della competenza federale sulla legislazione civile interna degli Stati confederati, ma che preferiva vederla stabilirsi successivamente e nei particolari, anzichè col mezzo di una modificazione della Costituzione federale.

Secondo gli annunzi che si sono ricevuti, è oggi che l'Assemblea francese deve essersi occupata della proposta del signor Duchâtel concernente il ritorno dell'Assemblea a Parigi.

Da quel che scrivono i giornali evvi probabilità grandissima che tale proposta venga adottata in onta alla contrarietà che sulle prime essa aveva sollevato. Tanto più che, secondo le informazioni del *Constitutionnel*, il governo sarebbe anch'esso della precisa e ferma opinione di sostenerla.

Il telegrafo non tarderà del resto a farci conoscere quale risoluzione abbia finito per prevalere in un argomento che senza dubbio appassionerà fino ad un certo punto l'Assemblea di Versaglia.

Il ministro della guerra di Francia dichiarò, nella seduta del 14 corrente, che il Consiglio d'inchiesta organizzato fino dal 4 settembre scorso ha uditi finora sei degli ufficiali che resero al nemico altrettante piazze forti e che in breve il Consiglio medesimo si occuperà delle capitolazioni di Sedan e di Metz seguendo l'ordine cronologico degli avvenimenti.

Ora il *Journal des Débats* si duole apertamente della lentezza colla quale procede questa bisogna.

« Dal 4 settembre in qua, scrive il foglio parigino, sono passati tre mesi e mezzo ed in questo corso di tempo soli sei ufficiali furono uditi. Certamente nessuno accuserà il Consiglio di precipitazione, e non crediamo di avventurarci troppo dicendo che le cose andrebbero più spedite in Inghilterra ed in Prussia particolarmente, poichè è dalla Germania in ispecie che ci bisogna ricercare i termini di raffronto. Sarebbe già molto tempo che in Prussia il Consiglio d'inchiesta avrebbe terminato il suo lavoro. Secondo la dichiarazione del ministro il Consiglio si occuperà del fatto di Sedan prima, e poi di quello di Metz e della capitolazione del maresciallo Bazaine. Del passo con cui si procede non si giungerà al termine troppo presto. E tuttavia le capitolazioni di Metz e di Sedan datano da più di un anno e più di sei mesi sono scorsi da quando la pace fu conchiusa. È ben naturale che la pubblica opinione, la quale si trova ancora sotto il colpo degli sgomentevoli disastri che ci hanno colpiti, sopporti con impazienza di così fatti ritardi. »

Nella seduta del 14 dell'Assemblea francese il signor Joubert chiese perchè gli elettori della Corsica non sieno stati convocati come tutti gli elettori di altri collegi vacanti. La legge del 1849 stabilisce che ai collegi vacanti debbasi provvedere nel periodo di 40 giorni, e già sono tre mesi che il seggio del signor Abbatucci è privo del titolare. Il signor Joubert chiese, nell'interesse della legge, che il ministro dell'interno volesse spiegare una simile anormalità.

Il signor Casimiro Périer, facendo immediatamente diritto alla interpellanza che gli era rivolta, rispose che questa materia è retta dalla legge del 1852, e che il termine utile per le elezioni suppletorie è di sei mesi. « Il governo dunque, disse il signor Périer, è nella legalità. Nell'interesse stesso della libertà delle elezioni, e stante i recenti avvenimenti accaduti in Corsica il governo ha creduto di aspettare affine di lasciare alle passioni il tempo di calmarsi. »

Il signor Prax-Paris non si arrese a questa risposta, e soggiunse che un decreto del signor Giulio Simon, in data di Bordeaux, ha abrogate tutte le leggi elettorali e non ha mantenuta che quella del 1849.

Il ministro replicò che una tal legge non era stata rimessa in vigore se non per riguardo allo scrutinio di lista e per le incompatibilità.

Dopo una discussione impegnatasi sul vero significato da attribuirsi al decreto di Bordeaux, l'Assemblea respinse un ordine del giorno motivato del signor Joubert e votò l'ordine del giorno puro e semplice, secondochè aveva domandato il ministro.

La *Correspondencia* di Madrid smentisce le notizie di pretese violenze commesse a Malaca in occasione delle elezioni.

A Lisbona è stato celebrato, nel dì 4 dicembre, l'anniversario della rivoluzione del 1640, in seguito della quale il Portogallo si rese indipendente dalla corona di Spagna. A Lisbona venne cantato l'Inno Ambrosiano in molte chiese; un gran numero di personaggi, appartenenti alla Corte e ai grandi corpi dello Stato, tra i quali vi era il presidente del Consiglio dei ministri, assistevano alle cerimonie religiose celebrate nella cattedrale del patriarca di Lisbona. Nella sera vi fu illuminazione.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri furono annunziati i risultamenti degli scrutinii fattisi ne' giorni precedenti per la nomina di alcune Giunte permanenti.

Vennero eletti a commissari della biblioteca della Camera i deputati Ranieri, Messedaglia e Lioy;

A commissari dell'esame de' decreti registrati con riserva dalla Corte de' conti i deputati Maurogonato, Silvio Spaventa, De Blasiis, Fogazzaro, Bonfadini, Di Rudinì, Seismit-Doda, Cancellieri, Concini;

A commissari per l'accertamento del numero de' deputati impiegati i deputati Arrigossi, Mari, Villa-Pernice, Ugdulena, Guerrieri Gonzaga, Ruspoli Augusto, Frizzi, Branca, Mussi;

A commissari delle petizioni i deputati Pissavini, Sebastiani, Lancia di Brolo, Beneventani, Melissari, Guala, Del Zio, Solidati, Del Giudice Giacomo, San Donato, Verga, Lovatelli, Di Blasio Scipione, Rega, Marolda-Petilli, Cannella, Serpi, Fossa.

Quindi si trattò del bilancio di prima previsione pel 1872 del Ministero della Istruzione Pubblica: del quale ragionarono i deputati Del Zio, Bertani, Sulis, Della Rocca, Spaventa Silvio, Macchi, Salaris, Cantoni, Fossa, Del Giudice Giacomo, Corte, San Donato, Greco-Cassia, Paternostro Paolo, il Ministro della Pubblica Istruzione e il relatore Bonghi. Ne furono approvati diciannove capitoli.

Il Ministro della Pubblica Istruzione presentò i seguenti disegni di legge:

Miglioramento delle condizioni degli insegnanti delle scuole secondarie;

Parificazione colle altre Università dello Stato delle Università di Roma e Padova;

Soppressione della Facoltà teologica nelle Università dello Stato.

Nella *Gazzetta Ufficiale* delli 18 scorso novembre fu inserita una nota, che spiegava le cagioni per cui si è dovuto modificare il primitivo progetto di riordinamento dell'orario delle ferrovie, ed indicava le basi del nuovo orario che si sperava di poter attuare il 15 del mese corrente.

Ma le difficoltà che era pur d'uopo di vincere per conseguire, per quanto possibile, tutti i vantaggi che l'attuazione di un terzo treno diretto fra Roma e l'alta Italia poteva dare, la moltiplicità degli studi a questo fine diretti, gli accordi che conveniva prendere perchè il nuovo servizio tornasse proficuo, come agl'interessi generali, così a quelli speciali delle località lontane dalle grandi linee, non hanno permesso di addivenire entro un termine sì breve ad una riforma generale, che per la sua natura richiede ogni maniera di accurati e minuti provvedimenti.

Si è perciò dovuto rimandare al prossimo gennaio l'attuazione del nuovo orario, e prima dello spirare del corrente anno ne saranno notificati al pubblico i particolari col giorno preciso in cui l'orario stesso entrerà in vigore.

Ci si annunzia da Milano la dolorosa notizia che ieri moriva in quella città il comm. G. B. Nappi, senatore del Regno.

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 21.

Il Ministro dell'Interno,

Accertata la esistenza del colera in S. Giovanni d'Acri ed in altri paesi della Siria,

Decreta:

Le navi provenienti dal littorale della Siria, partite di colà dal 10 di novembre p. p. in poi, saranno sottoposte, la loro arrivo nei porti e scali del Regno, al trattamento contumaciale previsto dal § 3° del quadro delle quarantene approvato con decreto Ministeriale del 29 aprile 1867.

Dato a Roma, li 17 dicembre 1871.

Il Ministro: G. LANZA.

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 22.

Il Ministro dell'Interno,

Vista la ordinanza di Sanità Marittima n. 21;

Decreta:

Alle navi provenienti dall'Isola di Cipro, partite di colà dal 10 di novembre p. p. in poi, verrà applicato il trattamento previsto dal § 3° del quadro delle quarantene, approvato con decreto Ministeriale 29 aprile 1867.

Dato a Roma li 17 dicembre 1871.

Il Ministro: G. LANZA.

IL MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avvisa

Che fu dichiarato lo smarrimento del vaglia del Tesoro n. 6197, per lire 141 10, rilasciato in Firenze dalla Tesoreria centrale del Regno nel 22 agosto 1871, pagabile dalla Tesoreria provinciale di Verona a favore del signor Boldrini cav. Giuseppe.

Chiunque avesse rinvenuto il sovraindicato vaglia del Tesoro è invitato di farlo subito pervenire a questo Ministero o all'Intendenza di finanza più prossima per essere consegnato alla parte.

CONCORSO DRAMMATICO.

Programma per il concorso drammatico di Firenze dell'anno 1872 *al premio governativo di drammatica.*

Art. 1. È aperto per l'anno 1872 il concorso a due premii governativi di drammatica, che uno di lire italiane 2000 e l'altro di lire italiane 1000, già istituiti dal Governo della Toscana con decreto del 15 marzo 1860.

Art. 2. Al concorso drammatico si ammetterà qualunque tragedia, dramma, e commedia nuova, rappresentata nel corso dell'anno sui teatri di Firenze, anche se prima fosse stata prodotta in altri teatri d'Italia. Non saranno ammesse però le produzioni recitate fuori di Firenze prima dell'anno 1871, nè quelle che avessero concorso a qualsivoglia altro premio.

Art. 3. I premii saranno conferiti, non per merito relativo, ma secondo l'ordine di merito assoluto, a quelle produzioni che per concetto e per forma più rispondono al fine di avvantaggiare moralmente e letterariamente il teatro italiano.

Art. 4. La produzione drammatica, con la quale si vuole concorrere ai premii, dovrà essere rappresentata sui teatri di Firenze dal dì primo gennaio a tutto il 31 dicembre 1872.

Art. 5. La Giunta drammatica non s'incarica in alcun modo nè di procurare, nè di curare la rappresentazione delle produzioni, nè le riceve innanzi la recita.

Art. 6. Tre giorni innanzi a ciascuna rappresentazione, l'autore dovrà dichiarare per iscritto al presidente della Giunta (via Sant'Egidio, casa Frullani, n° 10, piano 2°) di voler concorrere ai premii, e dentro dieci giorni dalla prima rappresentazione farà consegnare nelle mani del presidente il manoscritto della produzione. Trascorso il detto termine senza che l'autore abbia presentato il manoscritto del suo lavoro, s'intenderà decaduto dal concorso.

Firenze, 1° dicembre 1871.

Il Segretario GUGLIELMO ENRICO SALTINI. — *Il Presidente* EMILIO FRULLANI.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Monaco, 16.

Seduta della Dieta — Si procede alla prima lettura della proposta di Schuttinger e Barth.

Il ministro Lutz dice che se questa proposta fosse convertita in legge, la Baviera sarebbe morta per l'Impero e perderebbe l'importante influenza che ora ha nella legislazione dell'Impero.

La proposta, appoggiata da un sufficiente numero di voti, è rinviata ad una Commissione.

Londra, 16.

Quasi tutti i membri della famiglia reale partirono da Sandringham; però S. M. vi resta ancora.

Il principe di Galles passò una giornata tranquillissima. Tutti i sintomi sono soddisfacenti.

Vienna, 16.

L'Imperatore ricevette oggi il generale Schweinitz, il quale gli presentò la lettera che lo accredita ad ambasciatore dell'Imperatore di Germania presso la Corte di Vienna.

Vienna, 16.

La *Gazzetta ufficiale* pubblica un decreto imperiale che convoca il Reichsrath pel dì 27 corrente.

Pubblica pure un altro decreto che nomina il conte Chotek ministro plenipotenziario presso la Corte di Madrid.

New-York, 16.

Oro 109 1/4.

Parigi, 17.

Il presidente della Repubblica riceverà domani l'imperatore e l'imperatrice del Brasile.

Londra, 17.

Il principe di Galles passò una notte calma; il miglioramento continua.

Parigi, 18.

Il duca d'Aumale e il principe di Joinville indirizzarono ai loro elettori una lettera, nella quale dicono che l'impegno da essi preso di non sedere all'Assemblea all'epoca della convalidazione delle elezioni era temporaneo e revocabile e che credono che sia giunto il momento di prendere parte alle sedute. Però essendo Thiers di opinione contraria, essi attenderanno la decisione di un tribunale superiore, ovvero che nuove circostanze permettano loro di congiungere i loro sforzi a quelli dei colleghi per rialzare la bandiera della Francia e far trionfare contro ogni attentato il diritto sovrano delle maggioranze.

Borsa di Berlino — 16 *dicembre.*

	15	16
Austriache	224 1/2	223 3/4
Lombarde	114 1/2	115 1/4
Mobiliare	183 —	182 1/2
Rendita italiana	63 —	63 1/4
Tabacchi	— —	— —

Chiusura della Borsa di Firenze — 18 *dicembre.*

	16	18
Rendita 5 0/0	72 02 1/2	72 95
Napoleoni d'oro	21 46	21 52
Londra 3 mesi	27 17 1/2	27 17
Francia, a vista	106 25	106 25
Prestito Nazionale	85 12	85 47 1/2
Azioni Tabacchi	743 1/2	745 50
Obbligazioni Tabacchi	510 —	510 —
Azioni della Banca Nazionale	2500 —	2525 —
Ferrovie Meridionali	446 50	444 —
Obbligazioni id.	206 —	206 —
Buoni Meridionali	507 —	512 50
Obbligazioni Ecclesiastiche	85 40	85 85
Banca Toscana	1816 —	1829 1/2

Borsa eccellente.

TELEGRAMMA METEOROLOGICO

Roma, 17 dicembre.

Barometro basso nelle coste di Provenza con piccole burrasche in quelle stesse regioni.

Vento debole in Italia e nella Manica, e piccoli temporali probabili nell'Illiria ed in Oriente. 751mm. Aparanda. 59 Hernosand. 62 Stocolma. 63 Tolone. 66 Marsiglia. 68 Cette e Barcellona. 72 Madrid, Mézières, Parigi, Havre. 73 Brest.

In Roma nelle ore pomeridiane cresce il vento Nord, e il barometro torna ad elevarsi nuovamente.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 17 dicembre 1871.

L'Adriatico superiore è agitato, l'inferiore è grosso, Il Jonio è pure agitato. Il Mediterraneo è mosso. Dominano i venti forti di Nord-Est. Cielo coperto nel Sud ed in molti luoghi del centro, sereno nel Nord della Penisola. Pioggia in Sicilia. La temperatura è generalmente molto aumentata, meno che all'estremo Nord. Il barometro si è abbassato da 1 a 3 millimetri nel Nord e nel centro e da 4 a 5 millimetri nel Sud d'Italia, si è alzato in Austria ed in Ispagna; è stazionario in Francia. La corrente polare si manterrà ancora molto forte. Tempo burrascoso.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA
via dei Lucchesi, n. 4.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 18 *dicembre* 1871.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	PREZZI CONTANTI
Genova	30	— —	—	Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 71	—	74 45
Napoli	30		— —	Consolid. Romano 5 0/0	»	—	74 —
Livorno	30	— —	—	Imprestito Nazionale	1 ottob. 71	—	85 —
Firenze	30	— —	—	Detto piccoli pezzi	»	— —	85 —
Venezia	30	99 60	99 10	Obblig. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	— —
Milano	30	— —	—	Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 ottob. 71	537 50	502 —
Ancona	30	—	— —	Detti Emissione 1860-64	»	— —	70 —
Bologna	30	— —		Detti concambiati	»	— —	68 75
Parigi	90	— —	— —	Prestito Romano, Blount	»	— —	68 25
Marsiglia	90	105 15	104 65	Detto Rothschild	1 dicemb. 71	— —	69 —
Lione	90	— —	— —	Banca Nazionale italiana	1 luglio 71	1000	2500 —
Londra	90	27 05	26 95	Banca Nazionale Toscana	1 gennaio 71	1000 —	1805 —
Augusta	90	—	—	Banca Romana	1 luglio 71	1000 —	1500 —
Vienna	90			Banca Generale		— —	578 —
Trieste	90	— —	— —	Azioni Tabacchi	»	500 —	— —
		Marenghi d'oro da 20 fr.	— —	Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 —	— —
				Strade Ferrate Romane	1 ottobre 65	500 —	144 —
				Obbligazioni dette	1 luglio 71	500	187 —
				Strade Ferrate Meridionali	»	500 —	— —
				Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500 —	— —
				Società Romana delle Miniere di ferro		537 50	105 —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 71	500	632 —
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	430 —
				Pio Ostiense	»	430 —	80 —
				Società pe' terreni di Roma, per ogni azione versate lire 150	»	500 »	635 »

Visto: *Il Deputato di Borsa*
GIUSEPPE RIGACCI.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 17 *dicembre* 1871.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	761 9	762 3	761 6	763 9	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	5 0	10 2	10 7	4 6	TERMOMETRO
Umidità relativa	54	44	33	44	Massimo = 10 9 C. = 8 7 R.
Umidità assoluta	3 51	4 02	3 12	2 80	Minimo = + 2 6 C. = 2 1 R.
Anemoscopio	N. 9	N. 13	N. 14	N. 17	
Stato del cielo	10. belliss.	10. bello	10. belliss.	10. bello	

AVVISO.

Il sottoscritto cancelliere rende pubblicamente noto che la signora Maria Besi vedova Gigli, nell'interesse della propria figlia minorenne Mercede Gigli, con atto in data primo dicembre corrente, emesso in questa cancelleria, dichiarò di accettare con beneficio di inventario la eredità del signor Amaddio Gigli, mancato ai vivi in questa città nel dì 28 ottobre prossimo passato.

Dalla cancelleria della pretura di San Sepolcro.

Li 3 dicembre 1871.

Il cancelliere G. Falchi.

5166

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione resa dalla seconda sezione ai 30 ottobre 1871, riconoscendo che gli unici e soli eredi della defunta Tramontano Rosa fu Andrea sono i di lei figli Leopoldo, Giulio e Luisa Cozzi fu Agostino, ordina alla Direzione del Debito Pubblico che il certificato col numero centoventinovemila ottocento sedici, dell'annua rendita di lire dugentoquaranta, iscritta in favore di Tramontano Rosa fu Andrea, vedova di Agostino Cozzi, sia tramutato in cartelle al latore e queste consegnate in Napoli al signor Federico Mossa mandatario, giusta l'atto pubblico del 16 maggio ultimo per notar Nicola Fabricatore, della moglie Luisa Cozzi e dei signori Leopoldo e Giulio Cozzi, eredi tutti e tre della defunta Tramontano.

Napoli, 22 novembre 1871.

4908 Federico Mossa proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª pubblicazione)

Il tribunale di Napoli con deliberazione del 27 ottobre 1871 ordinò alla Direzione del Debito Pubblico di pagare in parti uguali a' richiedenti Pasquale, Beniamino, Luigi, Agnese e Carolina Spedaliere fu Alessio, quali eredi legittimi della madre Rosa de Francesco defunta, l'ammontare di tre mesi e undici giorni decorsi dal 1° gennaio al 12 aprile ultimo di usufrutto dovuto alla detta defunta de Francesco sul certificato di rendita n. 74036, per lire 425, intestata nella proprietà a' richiedenti medesimi, consolidandosi l'usufrutto con la proprietà della rendita in testa de' richiedenti suddetti. 4942

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, sezione promiscua, ha proferito il seguente decreto:

Veduto il precedente ricorso;

Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero;

Udita la relazione del giudice relatore;

Attesochè la cartella del Debito Pubblico, vincolata da Pagno Pagni in garanzia della gestione di cassa della Casa Pia di lavoro da lui esercitata, si è trasmessa dopo la di lui morte negli eredi che sono il fratello e sorelle ricorrenti;

Attesochè per il certificato emesso dal direttore di detto stabilimento intorno alla esatta gestione del defunto Pagni si fa luogo al libero rilascio della cartella a favore degli eredi,

Ordina lo svincolo del certificato di detta rendita di lire trecento, consolidato cinque per cento, rilasciato nel cinque gennaio milleottocento sessantanove, segnato di N. 8678, posizione 24421, dall'ipoteca cui è affetto a favore della rammentata Pia Casa di lavoro per l'avvertita ragione.

Così decretato dagl'illustrissimi signori Filippo Petrucci ff. di presidente, Placido Montalbano e Vincenzio Bongi giudici, li tredici novembre mille ottocento settantuno.

21 novembre 1871.

4883 Guido Pagni Terelli.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Roma, seconda sezione, con decreto del giorno 21 novembre corrente anno ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico ad iscrivere il certificato di rendita pontificia di annue lire quattordici e cent. 11, contraddistinto col numero del certificato 46873, e del registro 4256, già intestato a Lucia Leonardi, a favore di Agnese, Maria e Felice Gerardi figli di Gaetano, quali eredi della loro madre Lucia.

Il sottoscritto deduce ciò a notizia a forma dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870.

4937 Saverio Serafini, proc.

NOTA PER ASSENZA.
(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Chiavari con sentenza delli 16 settembre p. p., resa in contraddittorio di tutti i presunti eredi legittimi di Francesco fu Giuseppe Segarini, domiciliato e residente in ultimo luogo a Scurtabò di Varese Ligure, dichiarò la di lui assenza, e ciò sulle instanze della di lui moglie Maria di Francesco Picetti, residente in detto Scurtabò, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 19 luglio 1869.

Chiavari, 5 ottobre 1871.

4233 F. Questa, proc.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(2ª pubblicazione)

Con sentenza del tribunale civile di Ivrea in data 15 giugno 1871, proferta nella causa Cattibini Rosa, moglie a Gianotti Lorenzo, domiciliata a Cuorgnè, ammessa al beneficio della gratuita clientela con decreto della Commissione 17 luglio 1869, contro Clivernale Giacomo fu Gio. Battista, già domiciliato a Cuorgnè, venne dichiarata l'assenza di quest'ultimo, mandandosi pubblicare la stessa a senso di legge.

Ivrea, 2 ottobre 1871.

4214 P. Peyla.

Errata-Corrige. — Nella *Gazz. Ufficiale* n. 339, all'avviso di n. 5206, dove leggesi Vadorce Giuseppe di Francesco, leggasi Vadora Giuseppe Francesco.

Intendenza Militare della Divisione di Firenze

Si avverte che nel giorno 3 del mese di gennaio 1872 p. v., alle ore una pomeridiana, avrà luogo presso quest'uffizio, via dei Pilastri, ex-liceo Candeli, avanti il signor intendente militare della divisione, un pubblico incanto mediante partiti segreti per la provvista del grano occorrente per l'ordinario servizio dei panifici militari di Firenze, Livorno, Lucca, cioè:

LOCALITÀ nelle quali dovrà essere consegnato il grano	Grano da provvedersi – Qualità	Grano da provvedersi – Quantità totale (Quintali)	Num. dei lotti	Quantità per ogni lotto (Quintali)	Prezzo per ogni quintale	Importo di ciascun lotto	Importo della partita	Rate di consegna	MODO d'introduzione	TEMPO UTILE per la consegna
Nel panificio militare di Firenze.	Nostrale	3000	30	100	L. 36 »	L. 3600	L. 108000	3	I provveditori saranno tenuti a consegnare il grano nelle controspecificate località a tutto loro, spese, diligenza e pericolo, ed in quanto al grano estero, franco altresì del dazio di dogana.	La consegna della prima rata dovrà aver luogo nei giorni 10 da quello in cui al provveditore sarà notificata l'approvazione del contratto. La seconda rata sarà consegnata entro giorni venti dopo la scadenza del tempo utile per la prima consegna. L'ultima rata sarà consegnata entro giorni venti dopo la scadenza del tempo utile per la consegna della seconda rata.
Nel panificio militare di Lucca.	idem	1000	10	100	» 36 50	» 3650	» 36500	3		
Nella stazione ferroviaria marittima di Livorno.	Marianopoli	2000	20	100	» 35 »	» 3500	» 70000	3		

Avvertenza. — La cauzione per ogni lotto del grano nostrale ed estero è stabilita in L. 300.

I prezzi a base d'incanto come sovra stabiliti si troveranno poi modificati dal maggiore o minor ribasso che, secondo le condizioni dei mercati, emergerà dalle schede del Ministero della guerra.

Il grano da provvedersi dovrà essere del raccolto del volgente anno, avere un peso non minore di chilogr. netto 75 per ettolitro in quanto al grano nostrale, e di chilogrammi 76 in quanto alla qualità Marianopoli, e corrispondere per la condizione ai respettivi campioni visibili presso quest'uffizio d'Intendenza militare e presso quello di Livorno.

I capitoli generali e parziali d'appalto che riflettono l'impresa e che faranno parte integrante dei contratti, sono visibili presso quest'Intendenza militare e presso tutte le altre del Regno.

Potranno esser presentate offerte cumulative per diversi ed anche per tutti i lotti.

Le offerte dovranno essere incondizionate, firmate, suggellate e compilate su carta con bollo di L. 1 sotto pena di nullità.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti esibire la ricevuta del deposito, fatto in una delle tesorerie dello Stato, della somma come avanti stabilita a cauzione ed in ragione dei lotti pei quali intendono di concorrere. Se tale deposito sarà fatto in rendita dello Stato dovrà questa essere ragguagliata al valore di Borsa.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di coloro i quali sui prezzi anzidetti avranno fatto il ribasso di un tanto per cento superiore o pari almeno al ribasso minimo che sarà determinato nelle schede suggellate del Ministero della guerra, che si troveranno depositate sul tavolo e saranno aperte solo quando saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il tempo utile (fatali) per ulteriore ribasso, non minore del ventesimo, è limitato a giorni cinque dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Potranno gli accorrenti far pervenire le loro offerte a mezzo di altri uffizi di Intendenza militare, ma di queste non sarà tenuto conto alcuno qualora non giungano a quest'uffizio prima dell'apertura delle schede.

La tassa di registro, non che le spese tutte relative agl'incanti ed alla stipulazione dei contratti saranno ripartite tra i deliberatari, a mente di quanto prescrive il vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Firenze, 15 dicembre 1871.

Per detta Militare Intendenza
Il Sottocommissario di Guerra: TOMEI.

5302

BANCO DI NAPOLI — Situazione al dì 18 Novembre 1871. — CONTABILITA' GENERALE

Attivo

		Lire ital.
Numerario immobilizzato	L. 36,500,000 »	47,734,397 68
» disponibile	» 11,234,397 68	
Biglietti Banca Nazionale		L. 53,575,511 »
Portafoglio		» 58,317,674 37
Anticipazioni		» 15,793,736 52
Pegni di oggetti preziosi	L. 9,893,607 »	11,411,648 »
Pegni di metalli rozzi	» 138,149 »	
Pegni di mercanzie	» 216,476 »	
Pegni di pannine nuove e usate	» 1,163,416 »	
Fondi pubblici		» 9,476,605 45
Immobili		» 4,785,594 72
Effetti all'incasso in conto corrente		» 177,485 37
Premio sopra accollo. Prestito Nazionale – Provincia di Napoli		» 1,218,885 »
Premio sopra accollo. Prestito Nazionale – Provincia di Bari		» 32,477 27
Prestiti diversi		» 11,801,166 48
Depositi di titoli e valute metalliche		» 10,453,676 75
Spese		» 2,600,283 67
Diversi		» 5,916,755 62
		L. 233,295,897 90

Passivo

Fedi, polizze, polizzini e mandatini a pagarsi		L. 146,988,600 23
Conti correnti semplici disponibili	L. 6,605,046 50	22,203,667 81
» » non disponibili	» 217,613 73	
» ad interesse	» 8,733,656 91	
» per risparmi	» 6,647,350 67	
Servizi di cassa – Debito pubblico	» 209,938 81	275,723 69
Servizi di cassa – Consorzio nazionale	» 10,578 84	
Servizi di cassa – Provincia di Napoli	» 55,206 04	
Banca Nazionale. Somministrazione di biglietti sulla riserva metallica immobilizzata		L. 20,160,000 »
Patrimonio del Banco	L. 25,000,000 »	25,123,428 »
» della Cassa di risparmio	» 123,428 »	
Fondo di riserva		» 1,813,405 57
Depositanti di titoli e valute metalliche		» 10,453,676 75
Benefizi		» 5,189,575 76
Diversi		» 1,137,820 09
		L. 233,295,897 90

Visto
Il Direttore Generale
Colonna.

Per copia conforme
Il Segretario Generale
G. Marino.

Il Ragioniere Generale Reggente
Raffaele Puzziello.

5246

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PISA

AVVISO.

Per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, rendesi pubblicamente noto come, attesa la espropriazione per pubblica utilità dei sottodescritti terreni occupati per i lavori di bonificamento per approfondare ed ampliare il canale Ozzeri-Rogio, in ordine alla legge toscana del 18 marzo 1852, i proprietari dei terreni medesimi infrascritti, con n. 6 distinti pubblici istrumenti stipulati nel dì 6 marzo 1871, ai rogiti del R. notaro Bugassi, residente in Lucca, e registrati nella stessa città nel dì 23 marzo 1871, venderono e trasferirono col titolo d'espropriazione all'Amministrazione di Bonificamento del Bientina i terreni stessi per i prezzi o indennità qui sotto indicate, quali fu convenuto doversi pagare previa la giustificazione della libertà dei fondi espropriati e venduti, e decorsi che siano trenta giorni dalla inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e l'approvazione dei menzionati contratti senza che per parte dei terzi sia avanzata alla Prefettura surricordata alcuna opposizione al pagamento, o impugnata insufficiente la stabilita indennità coerentemente al citato art. 54 della detta legge 25 giugno 1865.

I 6 menzionati contratti sono stati approvati dal Ministero dei lavori pubblici come dalla partecipazione contenuta nella nota 21 novembre 1871, numero 48199/8636, Divisione 3ª, Bonifiche.

Num. progressivo	Num. d'ordine della perizia	Cognome e nome dell'espropriato	Quantità del terreno m. q.	Comunità	Sezione	Particella	Indennità totale Lire Cent.	Decorrenza degli interessi	Osservazioni
1	16	Parenti Pietro fu Gio. Domenico	240	Capannori	C³	1037	248 20	22 agosto 1865	
2		Detto	464	»	»	474 e 918	973 75	1 settembre 1866	
3	370	Giovannoni Domenico fu Gaetano, e Giovanni, Biagio, Pietro, Ottavio e Rosa del detto Domenico	682	»	»	886 / 388, 950	1017 75	22 agosto 1865	Livellare del sig. Raimondo Marchi.
4	501	Bonoguidi Santi e Gaspero fu Antonio	3023 / 3291	» / »	A / B	1954, 1955 / 1804	1055 80	1 luglio 1864	Livellare della comunità di Capannori.
5	399	Dal Porto Felice del fu Antonio	203	»	A²	795	189 65	1 novembre 1866	Livellare dell'Opera di Verciano.
6	20	Bellnomini Raffaello del fu Giovanni Domenico	88	»	C³	478	184 27	1 settembre 1866	
7	42	Bucchianera Giovanni Antonio e Giuseppe fu Bernardo	39	»	»	439	88 05	idem	
8	75	Biancalana Michelangelo fu Giuseppe	99	»	»	1030	171 80	31 agosto 1865	Livellare dello spedale di Lucca.
9	77	Biancalana Gio. Domenico e Matteo fu Giuseppe	385	»	»	1030	579 90	idem	Idem
10	76	Biancalana Alessandro e Bernardo fu Giuseppe	390	»	»	339 e 1030	489 90	idem	Idem
11	282	Parenti Simone e Leonardo fu Giovan Domenico, e Giuliano del fu Francesco	288	»	»	1077 e 916	689 80	1 settembre 1866	Livellare del sig. Matteo Jacopetti.
12	44	Suddetti	327	»	»	431	495 30	idem	Livellare dell'ospedale di Lucca.
13	72	Parenti Lorenzo del fu Domenico	546	»	»	344	695 22	31 agosto 1869	Livellare del sig. Gio. Battista Mansi di Lucca.
14	78	Parenti Raffaello fu Francesco	238	»	S	472	198 42	1 settembre 1865	Livellare dell'ospedale di Lucca.
15	73	Dell'Osso Arcangelo fu Giuseppe	240	»	C³	1026	309 28	31 agosto 1865	Di dominio perpetuo delle monache di S. Niccolao.
16		Mazzoni Gio. Battista fu Giuseppe	192	»	»	1024	261 56	idem	
17	376	Dell'Osso Paolo del fu Lorenzo	120	»	B	551 e 275	137 40	1 novembre 1866	
18	36	Parenti Giuseppe fu Giuseppe, e Giovanni Battista fu Vincenzo	164	»	C³	875	249 32	idem	Livellare in parte dell'Opera di Massa ed in parte del can. Cattani.
19	71	Suddetti	555	»	»	1017, 1019	771 74	31 agosto 1865	Livellare di Giuseppe ed Antonio Parenti.
20	11	Suddetti	220	»	»	973 e 469	485 80	1 settembre 1866	Livellare in parte dell'Opera di Massa ed in parte del can. Cattani.
21		Pasquini Salvatore, sac. Matteo, sac. Gabriello, Paolino, Lodovico e Luigi fu Giuseppe	258	»	»	1027	236 30	31 agosto 1865	Livellare dell'ospedale di Lucca.
22	382	Decanini Lorenzo, Gennaro, Carlo e Raffaele di Luigi	138	»	B²	552	167 95	1 novembre 1866	
23	348	Dell'Osso Maria Domenica, Maria Rosa, Lucia del fu Francesco, e Giuseppe del fu Santi Rinomini erede della defunta sua consorte Assunta Dell'Osso	90	»	C²	430	127 64	1 settembre 1866	Livellare della famiglia Cruti di Lucca.
24		Banducci Tommaso fu Francesco	324	»	I	793	266 26	1 novembre 1865	Livellare.
25		Orsolini Raffaello, Antonio Clemente e Lucia fu Domenico, e Orsolini Caterina fu Francesco Galli, vedova di Domenico Orsolini	48	»	E	5	102 10	1 novembre 1866	
26		Orsolini Luigi fu Domenico	48	»	E	199	73 50	idem	
27	24	Di Bene Antonio fu Stefano, e Domenico fu Giorgio di Bene	37. 75	»	C²	879	83 72	1 settembre 1866	Livellare del Monastero di S. Niccolò di Lucca.
28	495	Tambellini Paolo e Domenico fu Carlo	103	»	F²	269	181 71	idem	Livellare dell'Opera di Cerasomma.
29	498	Lucchetti Gio. Pasquale fu Giuseppe	94	»	A²	226	118 16	1 novembre 1866	Idem
30	-	Muccarini Pasquale e Gesualdo fu Michelangelo	573	»	L⁴	715 e 757	1227 57	idem	Livellare dei signori fratelli Petri.
31		Dini Antonio fu Angiolo	177	»	»	551 e 559	334 10	idem	
32		Pellegrini Salvatore fu Domenico	290	»	»	482	391 47	idem	
						Totale L.	12386 19		

Pisa, 1° dicembre 1871.

IL PREFETTO.

5253

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PARMA

Avviso di seguito deliberamento.

L'appalto dei lavori di rialzo e rinfianco dell'argine destro del fiume Po, dall'innesto della strada Maria Luigia all'incontro dell'argine sinistro della Parma, della lunghezza di metri 5090, venne quest'oggi deliberato pel prezzo di L. 65150.

Gli aspiranti a detto appalto sono avvertiti che pel facoltativo ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di delibera è stabilito il termine di giorni quindici, i quali scadranno il 30 corrente mese, ad un'ora pomeridiana.

Stanno ferme nel resto le prescrizioni annunciate coll'altro avviso d'asta del giorno 25 novembre p. s., n. 21.

Parma, il 15 dicembre 1871.

Il Segretario: G. ARTUSI.

5308

Ministero dei Lavori Pubblici

PREFETTURA DI RAVENNA

AVVISO D'ASTA.

Impresa dei lavori di manutenzione delle palafitte di Porto Corsini pel triennio 1872, 1873 e 1874.

Nel giorno di venerdì 29 corrente mese, alle ore 12 meridiane, si apriranno nell'ufficio di questa prefettura gl'incanti per l'appalto delle opere soprammenzionate sulla somma annua di L. 24,778 56, calcolata nel relativo capitolato ostensibile a chiunque in questa segreteria e nell'ufficio del Genio civile.

S'invita pertanto chiunque intenda assumere tale impresa a trovarsi in detto giorno ed ora presente nell'apposita sala per ivi consegnare in piego suggellato all'Autorità incaricata dell'asta la rispettiva offerta scritta in carta di bollo, portante un ribasso per cento.

Avvertenze.

Nessun partito sarà accettato se non risulterà migliore del *minimum* fissato giusta il disposto del regolamento generale sulla contabilità dello Stato approvato con R. decreto 25 gennaio 1870, n. 5452, sotto le cui formalità è proclamato l'incanto.

Gli offerenti dovranno prima dell'ora degl'incanti, ed a garanzia dell'asta e del contratto, depositare presso del sottoscritto la somma di L. 1250. Le somme verranno restituite dopo terminati gl'incanti ad eccezione di quella spettante al deliberatario, che rimarrà presso la segreteria a garanzia delle spese d'asta e di contratto. Gli offerenti stessi dovranno esibire i certificati di moralità ed idoneità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale a stampa dei pubblici lavori, il primo rilasciato dall'Autorità del luogo di loro domicilio in data recente, il secondo da un ingegnere colla conferma del prefetto o sottoprefetto in data non più lontana di mesi sei dal giorno degl'incanti.

L'impresario sarà tenuto di prestare a garanzia del contratto una cauzione di L. 2400 se in numerario, e di egual valore ragguagliato però al corso di Borsa se in cedole del Debito Pubblico.

Il termine dei fatali per l'aumento del ventesimo è fissato alle ore 12 meridiane del giorno di giovedì 18 gennaio 1872.

Le spese tutte degl'incanti, del deliberamento, contratto, registro, copie, niuna eccettuata, saranno a carico del deliberatario.

Ravenna, 11 dicembre 1871.

Il Segretario delegato: A. ROSSI.

5280

COMMISSARIATO GENERALE della R. Marina nel primo dipartimento

AVVISO.

Essendo andato deserto l'incanto tenutosi nel giorno 11 dicembre 1871, si notifica che ad un'ora pomer. del giorno 3 gennaio 1872 si procederà alla Spezia, negli uffici del Commissariato Generale, posti nella casa già Perasso, presso la darsena interna dalla parte di ponente, avanti il commissario generale a ciò delegato dal Ministero della marina, ad un nuovo esperimento d'asta per l'appalto della provvista durante l'anno 1872 di

Quintali 290 d'olio d'oliva

per la somma complessiva di L. 53,820.

Le consegne saranno fatte nel R. Arsenale della Spezia per un terzo entro 2 mesi dall'avviso dell'approvazione del contratto. Un terzo entro i due mesi successivi a quelli stabiliti per la prima consegna, e l'ultimo terzo nei tre mesi successivi a quelli fissati per la seconda rata.

Le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili presso il suddetto Commissariato Generale e presso il Commissariato Locale in Genova in tutte le ore d'uffizio di ciascun giorno.

Il termine utile per il ribasso del ventesimo è fissato a giorni 22 decorrendi da 1 ora pom. del giorno del deliberamento.

L'appalto formerà un solo lotto.

Il deliberamento seguirà a schede segrete, qualunque sia il numero dei concorrenti, a favore di colui il quale nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo d'asta un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministero della marina in una scheda segreta deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Per cauzione dell'impresa e per essere ammessi a licitare si dovrà depositare la somma di L. 5382 in contanti od in cartelle del Debito Pubblico al prezzo corrente nel giorno in cui si eseguirà il deposito.

Le offerte per questa impresa accompagnate dal certificato di deposito saranno eziandio ricevute entro scheda sigillata al Ministero di marina ed ai Commissariati Generali degli altri dipartimenti marittimi; avvertendo però che delle offerte medesime non sarà tenuto conto se non perverranno ufficialmente a questo Commissariato prima dell'apertura dello incanto.

Per le spese di contratto si depositeranno L. 200 oltre la tassa di registro.

Spezia, 12 dicembre 1871.

Il Sottocommissario di marina ai contratti
G. S. CANEPA.

5284

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI PADOVA

Avviso di seguito deliberamento.

A termini dell'art. 98 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che l'appalto per la provvista di

10,000 *quintali di grano pel panificio militare di Padova*

di cui nell'avviso d'asta delli 24 novembre p. p., è stato in incanto d'oggi deliberato come in appresso:

Lotti cinque da quintali 100 cadauno, al prezzo d'asta di L. 34 per quintale, col ribasso di L. 1 30 per cento.

Lotti cinque id. id., col ribasso di L. 1 35 per cento.
Lotti cinque id. id., col ribasso di L. 1 40 per cento.
Lotti cinque id. id., col ribasso di L. 1 55 per cento.
Lotti cinque id. id., col ribasso di L. 1 65 per cento.
Lotti cinque id. id., col ribasso di L. 1 75 per cento.
Lotti cinque id. id., col ribasso di L. 1 80 per cento.
Lotti cinque id. id., col ribasso di L. 1 95 per cento.
Lotti cinque id. id., col ribasso di L. 2 05 per cento.
Lotti cinque id. id., col ribasso di L. 2 10 per cento.
Lotti cinque id. id., col ribasso di L. 2 15 per cento.
Lotti cinque id. id., col ribasso di L. 2 18 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso non minore al ventesimo, scadono al mezzodì (tempo medio di Roma) del giorno 19 del corrente mese di dicembre, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Non si terrà nessun conto delle offerte condizionate.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del vigesimo, deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla colla ricevuta del deposito prescritto di L. 200 per cadun lotto, uniformandosi a tutte le prescrizioni portate dall'avviso d'asta del 29 novembre p. p.

Padova, 14 dicembre 1871.

Per detta Intendenza Militare
Il Sottocommissario di Guerra: PEYRON.

5320